



1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio. 169/A IX Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N.04/2012 DEL 13/03/2012

**"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
7 OTTOBRE 2009, N.20 (NORME PER LA
PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA), ALL'ART.21 DELLA
LEGGE 31 MAGGIO 1980, N.56 (TUTELA ED USO DEL
TERRITORIO), ALL'ART.16 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 2001,
N.20 (NORME GENERALI DI GOVERNO E USO DEL
TERRITORIO), E ALL'ART.29 DELLA LEGGE 22 MAGGIO
1985, N.37 (NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DELLE CAVE)"**



SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

2.

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), all’art. 21 della Legge 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave).”

RELAZIONE

Il presente disegno di legge si propone l’obiettivo di perseguire una semplificazione procedurale e una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, nel rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica da parte dell’ente regionale e/o degli enti delegati.

A seguito delle modifiche ed integrazioni apportate al D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, la legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 ha dettato norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, disciplinando, tra l’altro, i requisiti necessari e il procedimento di delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e dettando disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice.

Al fine principale di gestire adeguatamente il passaggio dal regime transitorio del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 al procedimento disegnato dall’art. 146 del Codice (d.lgs. 42/2004), la legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20, immediatamente dopo la sua emanazione, è stata modificata e integrata dalla Legge Regionale 16 ottobre 2009, n. 22 “Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modificata all’articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” dalla Legge Regionale 27 ottobre 2009, n. 23 “Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica”.

Successivamente, con la Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”, è stato introdotto nella legge un articolo volto a porre a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal d.lgs. 42/2004.

Nei due anni di applicazione del nuovo regime autorizzatorio disciplinato dall’articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono stati delegati circa 150 enti locali, (42 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono stati delegati singolarmente, 120 comuni si sono associati a formare 33 commissioni del paesaggio congiunte, e la Provincia di Foggia, dal 1° gennaio 2011, è stata delegata per 39 comuni).



L'applicazione della legge ha messo in luce alcune inefficienze e inefficacie procedurali che con questo provvedimento normativo si intendono rimuovere.

Inoltre, si rendono necessarie alcune modifiche alla Lr 20/2009 al fine di perseguire l'auspicata semplificazione procedurale e maggiore efficacia dell'azione amministrativa, nel rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica da parte dell'ente regionale e/o degli enti delegati, in attuazione del D.P.R. 09/07/2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni). Il Regolamento, com'è noto, disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Sono state apportate modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche dall'articolo 4, comma 16, della Legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), tra cui l'immediata efficacia dell'autorizzazione paesaggistica dopo il suo rilascio.

Infine, l'applicazione del principio di differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia richiamato art. 146 del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, ha portato alla riorganizzazione delle competenze dei servizi regionali con l'attribuzione delle competenze in materia di paesaggio ad un servizio (Servizio Assetto del Territorio) differente da quello depositario delle funzioni in materia urbanistico-edilizia (Servizio Urbanistica). Tale riorganizzazione delle funzioni richiede alcuni interventi sulle vigenti norme regionali per il governo, la tutela e l'uso del territorio e per la disciplina dell'attività delle cave. A tale scopo sono state proposte alcune modifiche alla legge 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), alla legge 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e alla legge 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave).

Il disegno di legge è costituito da quattro articoli.

L'**articolo 1** apporta modifiche alla l.r. n. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

Il comma 1 modifica la declaratoria di un capitolo già esistente, rendendola più generale.

Il comma 2 modifica ed integra l'art. 7, al fine di ridefinire le competenze per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di opere di carattere intercomunale e/o interprovinciale, e delle opere soggette a procedimento di VIA.

Attualmente accade che le opere che interessano il territorio di competenza di più commissioni locali del paesaggio siano sottoposte al parere di più commissioni nei diversi tratti di competenza, con evidente impossibilità a valutare adeguatamente l'impatto paesaggistico di un progetto unitario. Si propone dunque, per opere di carattere intercomunale che interessano più commissioni locali del paesaggio, di riservare la competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica, in capo alle Province qualora il progetto ricada interamente nel territorio provinciale e la provincia sia delegata, e di riservare in capo alla Regione la competenza nel caso di opere che interessino i territori di più commissioni locali del paesaggio in province non delegate.

Inoltre, ai fini di un più efficace coordinamento tra autorizzazioni in materia ambientale richiesto dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si propone di porre in capo alle Province l'autorizzazione paesaggistica per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale, qualora la provincia sia delegata e in capo alla Regione l'autorizzazione per le opere



soggette a procedimento di VIA di competenza regionale, intendendo con procedimento di VIA, tanto la procedura di Valutazione, quanto la procedura di assoggettabilità.

Il comma 3 introduce un nuovo articolo dopo l'art. 7 volto a disciplinare i poteri sostitutivi e di annullamento in capo alla regione, e le modalità di controllo sulle autorizzazioni rilasciate dagli enti delegati.

Il comma 4 modifica ed integra l'art. 10 della l.r. n. 20/2009. Al fine di perseguire una semplificazione procedurale e una maggiore efficacia dell'azione amministrativa ed in ragione della emanazione del D.P.R. 09/07/2010 n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.), si propone di delegare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità ai comuni.

Il D.P.R. 09/07/2010 n. 139 assoggetta a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, indicati nell'elenco di cui all'allegato I del DPR stesso. All'art. 4 comma 12, detto D.P.R. stabilisce che per tali interventi non sia obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione regionale. Alla luce di tali modifiche normative, si stabilisce di delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità che riguardino la trasformazione degli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati: (i) dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a termini dell'articolo 142; (ii) in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157; (iii) dal Piano paesaggistico vigente. Resta fermo l'obbligo per i comuni di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, come peraltro indicato dall'art.9 della Lr 20/2009. Si statuisce infine che la Regione esercita la vigilanza sull'esercizio del potere delegato, restando inteso che la titolarità di tale potere ed il conseguente esercizio della vigilanza implicano la possibilità di revoca della delega.

Il comma 5 è una correzione di un errore materiale mentre il comma 6 introduce un capitolo di spesa connesso alla attuazione del piano paesaggistico


L'articolo 2 apporta modifiche all'art. 21 della l.r. n. 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed Uso del Territorio". Attualmente, in ragione del combinato normativo dell'art 21 della L.R. 31 maggio 1980 n. 56 e dell'art 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio (PUTT/P), l'iter di approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa che interessano le aree soggette " a tutela paesaggistica (...) oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o piani regionali, nonché in zone boscate" prevede un doppio controllo degli aspetti di tipo paesaggistico il parere del CUR, Comitato Urbanistico Regionale, (ex art 21 della L.r. 56/80) e il Parere Paesaggistico rilasciato dalla giunta Regionale (ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P). Ai fini della semplificazione delle procedure tecnico-amministrative si dispone dunque che la trasmissione al CUR e l'espressione del relativo parere avvenga esclusivamente per i piani attuativi in aree soggette a "vincolo storico-artistico".

L'articolo 3 apporta modifiche all'art. 16 della l.r. n. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", al fine di definire con chiarezza, i casi in cui nella procedura di approvazione dei PUE (Piani Urbanistici Esecutivi) il comune indice conferenza di servizi con i rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso.




L'articolo 4 apporta modifiche all'art. 29 della l.r. n. 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina dell'attività delle cave", stabilendo, in coerenza con il principio di differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia del D.lvo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che sia il dirigente del servizio regionale competente in materia di paesaggio a prendere parte al CTRAE (Comitato tecnico regionale per le attività estrattive) e a rilasciare in tale sede la prevista autorizzazione paesaggistica.

L'Assessore alla Qualità del Territorio
(Prof.ssa Angela BARBANENTE)



IL DIRIGENTE
del Servizio Assetto del Territorio
(Ing. Francesca PACE)



AST/SDL/2012/00001

6.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), all’art. 21 della 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), all’art. 16 della legge 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e all’art. 29 della 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave).

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”)

L’art. 6, comma 1 della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, è sostituito con il seguente:

“ 1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio finanziario nell’ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040 denominato “Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio - LL RR 13/2008, 14/2008, 21/2008, 20/2009”.

2. L’art. 7, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”, è modificato come segue:

a. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“La competenza a rilasciare le autorizzazioni in materia paesaggistica, ai sensi del comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto e ai sensi delle NTA del vigente Piano Paesaggistico è delle Province per opere di carattere intercomunale che interessano più commissioni locali del paesaggio qualora il progetto ricada interamente nel territorio provinciale e la provincia sia delegata ai sensi del successivo art 10, della Regione in tutti gli altri casi.”

b. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“La competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica, in coerenza con quanto disposto dalla LR n. 11/2001 e smi, è:

- della Regione, per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza regionale e per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale qualora la provincia non sia delegata,
- delle Province, per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza provinciale, qualora la provincia sia delegata ai sensi del successivo art.10.

c. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Nei casi non elencati dai commi precedenti, nei termini previsti dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e ai sensi delle NTA del vigente Piano Paesaggistico, il rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica è delegato, ai comuni associati a norma del comma 2 dell’articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall’articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”

3. Dopo l'art. 7, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", è inserito l'art. 7.bis:

"Art. 7 bis

(Esercizio dei poteri sostitutivi e di annullamento)

1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuta ad emettere i provvedimenti di propria competenza l'interessato può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

2. La Regione opera controlli sulle autorizzazioni in materia paesaggistica rilasciate dagli enti delegati e in caso di illegittimità può annullarle con provvedimento motivato."

4. L'art. 10, della Legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", è sostituito dal seguente:

"1. Con deliberazione di Giunta regionale, la Regione effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.

2. Gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni e per essi non vige la obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, fermo restando quanto disposto al co. 2 dell'art.9 della presente Legge.

3. La Regione esercita la vigilanza sull'esercizio del potere delegato.

5. Al comma 3 dell'art. 10 bis della 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", sono eliminate le seguenti parole: "sul conto corrente 60225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali".

6. Nell'art.10 bis dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

3bis. E' istituito nell'ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Spese connesse con l'attuazione del Piano paesaggistico regionale".

Art. 2

(Modifiche all'art. 21 della Legge 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio")

1. Il comma 5 dell'art. 21 della L.R. 31 maggio 1980 n. 56 "Tutela ed uso del territorio", è sostituito dal seguente:

"Qualora gli immobili interessati da piani urbanistici attuativi siano soggetti a vincolo storico-artistico, il piano urbanistico attuativo viene inviato al comitato urbanistico regionale. Unitamente al piano vengono altresì trasmessi il parere del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, il parere delle commissioni urbanistica e/o edilizia comunale, i pareri degli enti ed uffici di cui al comma precedente, le eventuali opposizioni ed osservazioni presentate, munite anche esse dei pareri del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e delle commissioni urbanistiche e/o edilizia comunale"

2. Sono abrogati i commi 6 e 8 dell'articolo 21 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 "Tutela ed uso del territorio".

3. Al comma 7 sono eliminate le parole "ove non sia già avvenuto prima dell'invio al C.U.R.".

Art. 3

(Modifiche all'art. 16 della legge 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio")



1. Il comma 5 dell'art. 16 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", è sostituito dal seguente:

"Qualora il P.U.E. riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati."

Art. 4

(Modifiche all'art. 29 della Legge 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina dell'attività delle cave")


1. Il comma 1 lettera d) dell'art. 29 della L.R. 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina dell'attività delle cave", è sostituito dal seguente:

"d) dirigente responsabile del Servizio regionale competente in materia di Paesaggio o suo delegato"

2. Il comma 12 dell'art. 29 della L.R. 22 maggio 1985, n. 37 "Norme per la disciplina dell'attività delle cave", è sostituito dal seguente:

"L'autorizzazione paesaggistica prevista per l'attività di cava ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e ai sensi delle NTA del vigente Piano Territoriale con valenza Paesaggistica, è rilasciata in sede di Comitato tecnico regionale attività estrattiva (CTRAE) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di Paesaggio o suo delegato."

L'Assessore alla Qualità del Territorio
(Prof.ssa Angela BARBANENTE)



IL DIRIGENTE
del Servizio Assetto del Territorio
(Ing. Francesca PACE)



9#

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ E LA QUALITÀ URBANA
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

REFERATO TECNICO

(Art.34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: RFT - Codice Cifra: AST/RFT/2012/00001

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), all’art. 21 della Legge 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), e 22 maggio 1985, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle cave)”

Spesa prevista e fonti di finanziamento: trattasi di spesa corrente di finanziamento

U.P.B. 3.4.2

Capitolo di entrata: Cap. 3062400 “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica

U.P.B. 3.1.1

Capitolo di spesa: Cap. 574040 - **€.20.000,00** “Spese di funzionamento dell’Osservatorio per la qualità del paesaggio e per i beni culturali. L. r. 07/10/2009 n. 20 art. 6”

U.P.B. 3.1.1

Capitolo di spesa: Cap. di nuova istituzione + **€. 20.000,00** “Spese connesse con l’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale”. (v. art.1 co.6 SDL)

U.P.B. 3.1.1

Capitolo di spesa: Cap. 574040 avente come declaratoria “Spese di funzionamento dell’Osservatorio per la qualità del paesaggio e per i beni culturali. L. r. 07/10/2009 n. 20 art. 6” viene così ridenominato “Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio ll.rr n.13/2008, n.14/2008, n.21/2008 e n. 20/2009”. (v. art.1 SDL)

Spesa riferita al presente bilancio: €. 20.000,00, da finanziare con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo di spesa 574040 del bilancio 2012.

Spesa riferita ai bilanci futuri: da finanziare con le entrate del capitolo 3062400 - U.P.B. 3.4.2 - “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica”

Si dichiara che le disposizioni recate dal DDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Modugno, /02/2012

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Francesca PACE

Parere del Servizio Ragioneria

(art.34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento DGR n. 699/04)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Bari, 1 Aprile 2012

Trasmesso alla Commissione

Consigliere il 14 Marzo 2012



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
Dott. ALBANESE ANGELO SANTE